

***Lezione 26 ottobre 2015***

***Modulo di  
Diritto e Procedura Civile***

# COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Quando va redatta:

- Dal convenuto che si veda notificare un atto di citazione;
- Dal convenuto che si veda notificare un atto di appello, di revocazione o di opposizione di terzo;
- Dal convenuto che si veda notificare un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (procedimento sommario di cognizione);
- Da colui che ha richiesto ed ottenuto un d.i., in caso di opposizione del debitore;
- Dall'intimato nel procedimento di intimazione o sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) o di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.);
- Dal creditore a fronte del giudizio di opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. proposto dal debitore esecutato;
- Dal creditore a fronte del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposto dal debitore esecutato prima dell'inizio dell'esecuzione.

# **COSTITUZIONE DEL CONVENUTO**

## **(art. 166 C.P.C.)**

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge [82, 86 c.p.c.], almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163 bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168 bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.



**MODALITA' RELATIVE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

# **COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA**

## **(art. 167 c.p.c.)**

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.



**Attività' difensive che deve svolgere il convenuto**

# Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte (art. 125 C.P.C.)

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la **comparsa**, il controricorso, il precetto debbono indicare **l'ufficio giudiziario**, **le parti**, **l'oggetto**, le **ragioni della domanda** e **le conclusioni** o **l'istanza**, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere **sottoscritti dalla parte**, se essa sta in giudizio personalmente, **oppure dal difensore** che indica il proprio **codice fiscale**.

Il difensore deve, altresì, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax.

# REQUISITI DI CONTENUTO – FORMA DELLA COMPARSA DI RISPOSTA

Nella comparsa di costituzione e risposta il convenuto deve indicare:

1. L'Ufficio giudiziario (R.G., Sezione, Giudice, data di udienza)
2. Le parti (con specifica indicazione delle proprie generalità e del proprio codice fiscale art. 167 c.p.c.)
3. L'oggetto della causa;
4. Le proprie ragioni in fatto e in diritto;

# REQUISITI DI CONTENUTO – FORMA DELLA COMPARSA DI RISPOSTA

Nella comparsa di costituzione e risposta il convenuto deve indicare:

5. I mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;
6. Le proprie conclusioni;
7. Il nome e il cognome del procuratore, il quale a sua volta deve indicare il proprio codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax.
8. La procura;
9. La sottoscrizione del difensore o della parte (se sta in giudizio personalmente).

# ATTIVITA' DIFENSIVE DA COMPIERE A PENA DI DECADENZA

- 1) Proporre l'eventuale **DOMANDA RICONVENZIONALE** = non sono previste particolari formalità per la sua proposizione: la comparsa contenente la riconvenzionale non deve essere notificata al convenuto, ne' deve essere chiesto il differimento dell'udienza.



Nella comparsa dovrà essere allegato il fatto-diritto su cui essa si basa e nelle conclusioni non bisognerà limitarsi a chiedere il rigetto della pretesa attorea, ma occorrerà proporre compiutamente la domanda nei confronti dell'attore.

- 2) Proporre le **ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO** che non siano rilevabili d'ufficio.



**ECCEZIONI IN SENSO STRETTO (cioè non rilevabili di ufficio)**

# ECCEZIONI PROCESSUALI

- a) **Eccezione di incompetenza** , sia per territorio semplice ex art. 38, co., 2 c.p.c., sia – dopo la riforma del 2009 – l’eccezione di incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile



Bisogna sempre inserire anche la parte propositiva, non soltanto la parte demolitoria: Non basta spiegare il perché si ritiene che il giudice adito dall’attore non sia competente. E’ pure necessario individuare il diverso giudice ritenuto competente e spiegare le ragioni di tale diversa individuazione, altrimenti l’eccezione non potrà essere esaminata dal giudice.

- b) **Eccezione di arbitrato;**
- c) **Eccezione di difetto della giurisprudenza italiana.**

# ECCEZIONI DI MERITO

Dal 2006 è prevista l'allegazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, perciò è stato allungato il termine a comparire a 90 gg.



Allegazione di fatti impeditivi/modificativi/ estintivi del diritto fatto valere dall'attore la cui omissione comporta conseguenze gravissime per il convenuto:

- PRESCRIZIONE DEL DIRITTO
- DECADENZA DALL'ESERCIZIO DI POTERI PROCESSUALI  
(es. impugnativa delibere condominiali)
- ECCEZIONE DI ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO
- ECCEZIONE DI RESCINDIBILITA' DEL CONTRATTO
- ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO (nei contratti sinallagmatici).

# ATTIVITA' DIFENSIVE DA COMPIERE A PENA DI DECADENZA

- 3) **Chiamare in causa un terzo** = Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269 c.p.c., chiedendo al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis c.p.c.



Per la chiamata di un terzo in causa dal convenuto sono necessari:

- a. La dichiarazione contenuta nella comparsa di risposta di volere chiamare un terzo;
- b. La contestuale richiesta al giudice di spostamento della prima udienza;
- c. Il decreto del giudice istruttore di fissazione della data della prima udienza;
- d. la comunicazione alle parti costituite del decreto con cui e' fissata la data della nuova prima udienza.
- e. la notificazione della citazione al terzo su istanza del convenuto.

# **ATTIVITA' DIFENSIVE DA COMPIERE ANCHE SUCCESSIVAMENTE**

1) Prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.

(Secondo parte della giurisprudenza la mancanza di tale “presa di posizione” si traduce in una non contestazione rilevante quanto all'individuazione del tema probatorio)

2) Indicazione dei mezzi di prova di cui intende avvalersi e dei documenti offerti in comunicazione.

# VIZI DELLA COMPARSA

## A) OMISSIONE DEI REQUISITI DI CONTENUTO - FORMA

1) OMESSA SOTTOSCRIZIONE

2) OMESSA PROCURA

(laddove non sia consentita la costituzione personale)



**NULLITA' DELLA COMPARSA**



la costituzione si ha per non avvenuta e il convenuto finisce con l'essere  
CONTUMACE INVOLONTARIO

# VIZI DELLA COMPARSA

## A) MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI DI CONTENUTO – FORMA

- Per una mancanza o difformità rispetto al modello legale



### **Perdita dei rispettivi poteri o facoltà**

Es. Omessa richiesta di differimento dell'udienza per la chiamata in causa del terzo

Generica allegazione di un fatto estintivo/modificativo/impeditivo

# PROCURA ALLE LITI

Atto processuale che contiene il mandato conferito dal cliente al difensore per rappresentarlo in giudizio.

## VALIDITA'

Non sono previste ipotesi espresse di nullità della procura, né sono indicati come tassativi i requisiti considerati genericamente dall'art. 83 c.p.c. Nel silenzio della norma, considerate le finalità dell'istituto, si ritiene che la procura speciale debba contenere le seguenti indicazioni:

- 1) Nome della persona (fisica o giuridica o ente collettivo) che conferisce l'incarico;
- 2) Se il rappresentato è un ente collettivo (es. società): l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ha la rappresentanza in giudizio dell'ente (es. amministratore unico) ed il nome del titolare di tale carica che conferisce concretamente il mandato;
- 3) Il nome del difensore cui è conferito l'incarico;

# VALIDITA'

- 4) La fase del giudizio cui si riferisce ed i poteri conferiti al difensore;
- 5) La sottoscrizione leggibile del conferente;
- 6) La certificazione dell'autografia della firma da parte del difensore, il quale deve accertare l'identità tra il soggetto che ha apposto la sottoscrizione ed il nome indicato nella procura (se la procura è apposta in calce o a margine dell'atto giudiziale);
- 7) La data di conferimento della procura, salvo quando la procura è apposta in calce o a margine dell'atto processuale, essendo in tal caso desumibile dalla data dell'atto stesso.

# CONSIGLI UTILI PER LA REDAZIONE DELL' ATTO

1. Posizionare il foglio protocollo uso bollo correttamente, con il bordo più spesso verso l'alto;
2. Iniziare a scrivere dal primo rigo;
3. Evitare di lasciare righi bianchi;
4. Evitare di inserire segni identificativi (quali nomi, anche di fantasia, date, ecc.);
5. Evitare sottolineature (es. Per/Contro/conclusioni);
6. Evitare di inserire il fac-simile di timbro del difensore;
7. Evitare di cambiare il contenuto della traccia nella narrazione dei fatti;
8. Diversificare i compiti (qualora si sia collaborato con altri nella redazione);
9. Trascrivere la procura alle liti in calce all'atto;
10. Fare attenzione agli errori di ortografia (accenti, apostrofi).